



*Ministero
della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, data del protocollo

Regione del Veneto
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Provincia di Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Provincia di Vicenza
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Tutti i Comuni della Provincia di Verona
Tutti i Comuni della Provincia di Vicenza
Tutti i Comuni della Provincia di Rovigo

Risposta al foglio prot. n.

Prot. in entrata n.

del

Pos. Mon.

Pos. Vincolo

OGGETTO: Circolare del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del paesaggio" n. 4 del 4.3.2021 integrativa della circolare n. 42 del 21 luglio 2017, in applicazione del DPR n. 31 del 2017. Linee di indirizzo per gli "interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica" di cui alla voce A.2 dell'allegato A, da effettuarsi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Parte III, in applicazione dell'art. 119 D.L. del 19 maggio 2020 convertito con modifiche dalla L. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Superbonus 110%).

VISTE le misure introdotte dal D.L. del 19 maggio 2020, dell'art. 119, convertito con L. 77 del 17 luglio 2020 "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici";

VISTO altresì il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

VISTA la circolare n. 42 del 21 luglio 2017 del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del paesaggio" applicativa del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, la quale precisa che "È evidente che l'intento del legislatore è quello di agevolare l'attività pubblica e privata eliminando le procedure amministrative per quegli interventi per nulla o scarsamente percepibili dal punto di vista paesaggistico e di semplificarle per quelli "di lieve entità" e, dunque, con impatto paesaggistico basso. Pertanto, se gli interventi previsti nell'allegato B sono "di lieve entità" e per essi si può procedere con un'autorizzazione semplificata, si evince, da una immediata deduzione logica, che a maggior ragione devono esserlo - e anzi, quanto entità, in una misura ancora minore - quelli previsti nell'allegato A, visto che possono essere realizzati senza alcuna autorizzazione. Risulta così evidente che tutti gli interventi per i quali è applicabile il regolamento in



esame devono essere di lieve entità e tale deve essere il principio guida che deve orientare la valutazione dell'applicabilità del regolamento stesso, rimanendo esclusi tutti gli altri interventi di impatto paesaggistico significativo, per i quali ad applicare la procedura ordinaria”;

Si trasmette per opportuna conoscenza la Circolare n. 4 del 04/03/2021 contenente chiarimenti in merito agli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

Al fine di agevolare codeste Amministrazioni nella definizione delle procedure paesaggistiche, si specifica in sintesi, quanto segue:

- a la realizzazione di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, non rientra nelle ipotesi di esenzione da autorizzazione paesaggistica previste al punto A.2 dell'Allegato A) del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ;
- b per tutti gli interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945, in quanto riferiti ad immobili di interesse storico-architettonico e/o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, è, pertanto, necessario procedere tramite autorizzazione paesaggistica semplificata dovendosi ricondurre detti interventi alla tipologia di interventi di cui al punto B.3 dell'allegato B del D.P.R. n. 31/2017;
- c per gli interventi su immobili ascrivibili all'edilizia contemporanea, realizzati dopo il 1945, è, parimenti, necessario procedersi tramite autorizzazione paesaggistica semplificata al fine di permettere la valutazione da parte di codesta Amministrazione dell'alterazione dell'aspetto esteriore conseguente alla modifica delle caratteristiche materiche ed all'accrescimento dello spessore murario determinato dalla posa del rivestimento a cappotto, anche in termini di finiture e in relazione agli edifici contigui;
- d in relazione alla richiesta procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, si segnala che il termine assegnato alla Soprintendenza per l'espressione del parere è di 20 giorni;
- e per gli edifici tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio dovrà, invece, essere acquisita l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice, segnalandosi a tale riguardo che, qualora l'intervento necessiti anche di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, art. 16, è facoltà dell'interessato di presentare un'unica istanza.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

documento firmato digitalmente

Responsabile Area Funzionale Paesaggio
Funzionario Architetto Giovanna Battista
AREA IV – UT VIC
E-mail: giovanna.battista-01@beniculturali.it
Il Collaboratore all'Istruttoria
Ass. Amm./Ileana Bettini - circolare 42 e 4 pae -eff energ.odt

